

Aggiornamento n°25 del 7/4/2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D. Lgs n. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

a norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003.

"OPERAZIONI DI FACTORING RELATIVE A CESSIONI DI CREDITI IMPOSTA PRO-SOLUTO"

• **Informazioni sull'intermediario**

UniCredit Factoring S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

Indirizzo telematico: www.unicreditfactoring.it

Iscritta al n° 28148 dell'albo, presso l'Unità di Informazione Finanziaria, degli intermediari finanziari operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 e seguenti del Decreto Legislativo n° 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al n° 19103 dell'elenco speciale detenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 dello stesso Decreto Legislativo.

Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale €.114.518.475,48.= interamente versato.

Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31/12/2007 €. -7.996.936,00.=

Aderente all'Assifac – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

• **Informazioni sul soggetto incaricato dell'offerta**

• **Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio**

Acquisto dei crediti d'imposta (IVA/IRPEG/ILOR) vantati verso l'Amministrazione Finanziaria, con assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad insolvenza del debitore e con la possibilità di erogare l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza prestata da UNICREDIT FACTORING S.p.A. e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

• **Condizioni economiche massime applicabili al servizio o all'operazione**

CODICE CONDIZIONE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%

C102	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C104	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CONTRATTI/ORDINI E/O DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	3,5%
C106	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C107	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C110	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A VALERE SUI CREDITI FUTURI	3,5%
C111	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C112	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C113	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C114	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C116	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE TRIMESTRE	2%
C117	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE SEMESTRE	3%
C118	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE ANNO	4,5%
C119	COMMISSIONE DI FACTORING FISSA MENSILE	€ 7.500
C121	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C122	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C123	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C130	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI (PER OPERAZIONI DI SCONTO)	4,5%
C134	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A FRONTE DEI CREDITI CEDUTI	3,5%
C135	COMMISSIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CONTI CORRENTI DI TIPO FINANZIAMENTO (FIN/DIV) E INSOLUTI (INS)	1%
C137	COMMISSIONE DI RISTRUTTURAZIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C138	COMMISSIONE FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI ACQUISTATI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C141	COMMISSIONE DI GARANZIA MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CREDITI GARANTITI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C142	COMMISSIONE DI GARANZIA MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI GARANTITI IN ESSERE A FINE MESE, A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE PER MESE O FRAZIONE DI MESE	1%
C147	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI E GARANTIBILI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE	1%

	CEDUTE PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	
C150	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E DOCUMENTO SIMILARE	€51,65
C151	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E DOCUMENTI SIMILARI	€52
C152	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€52
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	€52
C154	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€51,65
C155	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA	€15
C156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	€15
C157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€15
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€800
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	€150
C183	SPESE PER OPERAZIONE	€10
C184	SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA	€52
C185	SPESE PER EMISSIONE ASSEgni CIRCOLARI	€52
C186	SPESE DI SOLLECITO PER RACCOMANDATA	€155
C187	SPESE POSTALI	€100
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	€260
C189	SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI	€52
C190	SPESE DI BONIFICO	€52
C191	SPESE LEGALI	AL COSTO
C192	SPESE PER SINGOLA CONTESTAZIONE	€20
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€6
C194	RECUPERO SPESE BOLLO SU GARANZIE	AL COSTO
C201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€15
C202	SPESE INCASSO RID	€15
C203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€15
C204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€47
C207	SPESE INCASSO MAV	€15
C212	SPESE PER BREVIATA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR	€30
C213	SPESE GESTIONE CERTIFICATI	€200
C222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€47
C223	SPESE INSOLUTP RID	€47
C224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€47
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€20
C231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€20
C235	SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€47
C240	SPESE TENUTA CONTO ANNUALI	€1.000
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA (VALORE EFFETTIVO ANNUO COMPRENSIVO DEGLI EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE)	7,650%
C303	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO	7,650%
C306	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO (SCONTO RAZIONALE)	7,650%
C307	TASSO DI INTERESSE (COMMERCIALE) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C308	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C309	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE COMPOSTO) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C310	DIFFERENZIALE PREZZO SU ACQUISTO CREDITI	6%
	TASSO DI INTERESSE DI MORA	7,650%
C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€1.100
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€1.100
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	€800
C410	RECUPERO SPESE PER VALUTAZIONE SINGOLO DEBITORE	€260
C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€260
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€155
C413	SPESE A FORFAIT PER VALUTAZIONE DEBITORI	€260
C414	SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE	€130

C415	SPESE A FORFAIT PER APERTURA ANAGRAFICA DEBITORI	€.130
C416	SPESE TELECONTROLLO PROTESTI	€.260
C417	SPESE PER REVOCA PLAFOND	€.1.100
C421	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.260
C422	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.155
C501	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI BONIFICI	25 giorni
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15 giorni
C505	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C507	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTANTI	25 giorni
C508	GIORNI VALUTA FISSI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	25 giorni
C509	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 giorni
C511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C513	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C515	GIORNI VALUTA FISSI INCASSO MAV	25 giorni
C516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV	25 giorni
C517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C523	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	30 giorni
C524	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	20 giorni
C525	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	25 giorni
C526	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	20 giorni
C527	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	25 giorni
C528	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	20 giorni
C529	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C530	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	20 giorni
C531	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
C533	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	25 giorni
C534	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	15 giorni
C537	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI	4%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI	4%

TASSI ANNUI EFFETTIVI GLOBALI MEDI		
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO FINO AD €.50.000.=	6,354%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €.50.000.= FINO AD €.100.000.=	6,310%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €.100.000.=	5,776%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) FINO AD €.50.000.=	6,520%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) OLTRE AD €.50.000.=	5,460%

Commissione e spese saranno assoggettate ad I.V.A. se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

• **Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Cessionario UniCredit Factorins S.p.A. ed il cliente è contenuto nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring.

Principali clausole contenute nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring relative a Crediti d'imposta senza rivalsa pro-soluto

Art. 1 (Versione per crediti IVA)

Il Cedente si impegna a cedere al Cessionario il proprio credito IVA nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze, Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto relativo ad uno o più anni, così come risultante dal relativo Modello IVA.

Art. 1 (Versione per crediti IRPEG/ILOR)

Il Cedente si impegna a cedere al Cessionario il proprio credito IRPEG/ILOR nei confronti dell'Erario, relativo ad uno o più anni, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi del relativo esercizio, come risultante dal bilancio certificato.

Art. 2

La cessione avverrà normalmente senza rivalsa, pro-soluto, per quanto concerne il credito capitale e gli interessi maturati sino alla data della cessione o sino a quella che le parti concorderanno e con rivalsa, pro-solvendo, per gli interessi maturati dopo la data della cessione o dopo la data concordemente stabilita dalle parti.

Il Cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la loro particolare natura di crediti d'imposta.

Il Cedente garantisce, inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'inesistenza di tributi erariali, iscritti a ruolo a suo carico, di notifiche di avvisi di accertamento fiscale, di verifiche fiscali in corso, o richieste di dati, notizie, richieste di esibizione di documenti o scritture contabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria nè indagini comunque rilevanti ai fini dei rapporti tra Cedente e Cessionario.

Tali garanzie devono sussistere anche alla data di stipula delle cessioni, in quanto l'obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del Cessionario è subordinato al permanere di tali condizioni.

Nel caso in cui venissero meno tali condizioni il Cedente sarà tenuto ad informarne immediatamente il Cessionario che potrà astenersi dal pagamento del corrispettivo o, nel caso in cui il corrispettivo sia già stata versato il Cessionario potrà richiedere al Cedente l'immediato rimborso di quanto versato, oltre interessi e spese.

Il Cessionario in nessun caso assume il rischio di inesistenza, totale o parziale, del credito oggetto di cessione.

Data la particolare natura del credito ceduto, nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria dovesse procedere all'iscrizione a ruolo relativa ai tributi oggetto della cessione, nel caso in cui a seguito di accertamento fiscale non si giungesse entro un termine fissato dalla data di notifica dell'accertamento alla definizione e chiusura del contenzioso e nel caso in cui il Cedente non abbia inviato tempestiva comunicazione al Cessionario di quanto previsto all'art. 6, in tali casi il Cedente sarà obbligato a rimborsare al Cessionario il corrispettivo della cessione pagatogli anticipatamente, oltre interessi e spese.

Nel caso in cui il debitore ceduto decida oppure offra di pagare il credito, in tutto o in parte, con mezzi diversi dalla moneta, la cessione continuerà ad essere regolata dal presente contratto sino al realizzo dei mezzi di pagamento, ovvero il Cessionario potrà chiedere al Cedente il rimborso del corrispettivo anticipato, oltre interessi e spese.

Nel caso in cui il debitore ceduto decida oppure offra, la possibilità di estinguere il credito mediante compensazione con altri debiti di imposta o altra natura del Cedente e/o di sue controllate il Cedente è obbligato al rimborso del corrispettivo anticipato, oltre interessi e spese.

In tutti questi casi la garanzia di solvenza del debitore prestata dal Cessionario si dovrà intendere decaduta.

Art. 3

Il corrispettivo della cessione è pari al valore nominale dei crediti ceduti. Il Cessionario potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, a corrispondere al Cedente un versamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti. A seconda delle intese intervenute, su tale anticipazione saranno dovuti interessi, commissioni e spese stabiliti nell'apposito "documento di sintesi" fino alla data determinata, che dovranno essere pagati entro 30 giorni fissi dalla data di emissione delle fatture da parte del Cessionario, con valuta data emissione fatture; in alternativa l'anticipazione del corrispettivo potrà anche avvenire con deduzione degli interessi precalcolati dalla data di addebito sul Conto Corrente Liquidazione fino alla data di presunto pagamento del credito ceduto che sarà fissata. Se il pagamento avverrà prima di tale data il Cessionario erogherà al Cedente un conguaglio di corrispettivo, mentre se il pagamento avverrà successivamente il Cedente sarà tenuto a pagare al Cessionario ulteriori interessi, nella misura pattuita nell'apposito "Documento di sintesi" fino alla data determinata.

Art. 4

Il Cedente e il Cessionario concorderanno un termine decorso il quale, fatta salva la pendenza di contenzioso tributario, nessun conguaglio sarà più dovuto dal Cedente al Cessionario, fermo restando che se il contenzioso dovesse sorgere dopo il termine concordato il Cedente sarà tenuto a restituire il corrispettivo, ed i relativi interessi e accessori, pagatogli dal Cessionario.

Saranno oggetto di conguaglio gli interessi pagati dall'Amministrazione Finanziaria fino alla data concordemente determinata, a condizione che il Cessionario sia integralmente soddisfatto delle proprie ragioni creditorie nei confronti del Cedente, fermo restando l'obbligo del Cedente a rimborsare al Cessionario gli interessi maturati alla data della

cessione o a quella concordemente determinata, per i quali il Cessionario abbia erogato anticipatamente il corrispettivo, che non dovessero essere pagati dall'Amministrazione Finanziaria.

Art. 5

Nel caso in cui, nel corso del rapporto, intervengano atti normativi o provvedimenti amministrativi, che incidano sull'esistenza, sulla misura o sull'esigibilità del credito ceduto, o ne subordinino l'esistenza o l'esigibilità, anche solo in parte, al realizzarsi di condizioni indipendenti dalla volontà del Cessionario, o prevedano che l'esistenza del credito ceduto o la sua exigibilità possa venire meno al verificarsi di condizioni, pure indipendenti dalla volontà del Cessionario, o in qualunque modo incidano sul realizzo dei mezzi di pagamento rilasciati dal debitore ad estinzione, totale o parziale, del credito ceduto, sia per il capitale che per gli interessi, ciò costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto e il Cessionario potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere se avvalersi della presente clausola o meno e se richiedere il rimborso del corrispettivo anticipato e dei relativi interessi e spese al Cedente, che sarà obbligato a provvedere in merito avendo rinunciato a sollevare qualsiasi eccezione.

L'eventuale risoluzione del contratto comporterà la risoluzione delle cessioni effettuate in esecuzione di esso e, una volta effettuato il rimborso del corrispettivo pagato, oltre interessi e spese, il Cedente avrà diritto di richiedere al Cessionario, a spese del Cedente, di porre in essere quanto necessario affinché il Cedente possa far valere il credito oggetto della risoluzione nei confronti dell'Amministrazione Pubblica.

Art. 6

Il Cedente dovrà informare il Cessionario, entro quindici giorni dalla data in cui ne sarà venuto a conoscenza, di qualsiasi iniziativa adottata dall'Amministrazione finanziaria e di qualsiasi procedimento instaurato, che siano anche solo potenzialmente idonei ad escludere e/o incidere sulla sua entità. In difetto il Cessionario avrà facoltà di pretendere il rimborso del corrispettivo pagato, oltre interessi e spese.

Qualora l'Amministrazione Finanziaria procedesse all'iscrizione a ruolo di tributi erariali, anche se non definiti, riguardanti i crediti ceduti, ciò costituirà causa di decadenza della garanzia di solvenza del debitore prestata dal Cessionario, per l'ammontare di credito per il quale l'Amministrazione ha proceduto all'iscrizione a ruolo, anche parziale, e sarà facoltà del Cessionario di pretendere il rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo, in misura uguale al credito per il quale viene fatta valere la decadenza della garanzia e dei relativi interessi e spese.

Nel caso in cui non si giunga entro il termine fissato dalla data di notifica dell'avviso alla definizione e chiusura del contenzioso tributario eventualmente insorto, ciò costituirà causa di decadenza automatica della garanzia di solvenza assunta dal Cessionario, in ordine al credito ceduto su cui può incidere il contenzioso tributario, con conseguente obbligo del Cedente di rimborsare al Cessionario il corrispettivo pagato, oltre interessi e spese e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria proceda nei confronti del Cessionario dopo aver effettuato il pagamento del credito ceduto.

Art. 7

In caso di inadempimento del Cedente alle obbligazioni contrattuali, il Cessionario avrà facoltà di richiedere la rinegoziazione delle condizioni economiche ed dei termini riguardanti i pagamenti anticipati del corrispettivo.

Nel caso in cui la parti non raggiungessero un accordo, il Cedente sarà obbligato al rimborso dei pagamenti anticipati del corrispettivo e dei relativi interessi commissioni e spese.

Art. 8

Il Cedente sarà tenuto, in tutti i casi contrattualmente previsti, al rimborso di quanto richiesto dal Cessionario rimossa qualsiasi eccezione.

Art. 10

Il Cedente dovrà consegnare al Cessionario copia di tutta la documentazione comprovante i crediti ceduti, tra cui copia di ciascuna dichiarazione oggetto di cessione.

Art. 12

Competente esclusivo sarà il Foro di Milano.

Art. 13

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il Cedente dichiara di essere informato e di accettare espressamente che i dati comunicati al Cessionario saranno registrati e utilizzati ai fini degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni del merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Cedente dovesse trovarsi quale Debitore ceduto e/o garante nei confronti del Cessionario. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, nel rispetto della normativa contenuta nella Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 e a società appartenenti al medesimo gruppo bancario cui appartiene il Cessionario.

Art. 14

Tutte le partite di dare ed avere originate dal presente contratto, saranno annotate dal Cessionario in uno o più conti correnti, eventualmente articolati in sottoconti.

Il Cessionario invierà periodicamente al Cedente gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Cessionario a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Cessionario ritenga di inviare al Cedente.

Il Cessionario qualora sussista giustificato motivo, potrà modificare il contenuto delle norme contrattuali e la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione al Cedente con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che conterrà la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

La modifica si intenderà approvata ove il Fornitore non dovesse recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Saranno a carico del Cedente tutte le spese relative al contratto, ai relativi atti di cessione, compresa l'imposta di registro e le eventuali spese per azioni giudiziarie contro l'Amministrazione Finanziaria.

Art. 15

Il Cedente dovrà eleggere un domicilio, al quale sarà inoltrata tutta la corrispondenza e gli eventuali atti giudiziari relativi al contratto.

Art. 16

Il contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Cessionario indica la UNICREDIT FACTORING S.p.A.

Cedente: indica l'Impresa cliente del Cessionario, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica l'Amministrazione Finanziaria, l'Erario o la persona giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti;

Credito: indica l'ammontare dovuto dal Debitore al Cedente a titolo di rimborso relativo a Imposta sul Valore Aggiunto e/o a IRPEG e/o a ILOR e quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso, come ad esempio interessi;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario uno o più crediti IVA e/o IRPEG e/o ILOR, come sopra definiti.

Corrispettivo della cessione di credito: indica l'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti e degli interessi maturati fino alla data di cessione o fino alla data concordemente determinata, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Cessionario al Cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Cessionario al Cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Garanzia di solvenza dal debitore da parte del Cedente: indica l'assunzione da parte del Cedente del rischio di insolvenza del Debitore ceduto.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Cedente o dal Debitore ceduto al Cessionario in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Cessionario o per il ritardo nel pagamento del credito ceduto.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento del Debitore:

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Spese di handling: indica le spese di lavorazione

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo scadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi} \times 100} \right)^{\text{elevato n. periodi} - 1} \right] \times 100$$

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Foro competente: indica il giudice competente a decidere su di una determinata causa.

- **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

UniCredit Factoring S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione della clientela, per l'asporto, presso i locali di UniCredit Factoring S.p.A. aperti al pubblico. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della società entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. **Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a UniCredit Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Albricci n° 10 20122 Milano – fax 02/36671145.** L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti. Se la Società dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) – **può presentare ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario**, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in **Via Quattro Novembre n° 114 – 00187 Roma.**

Il ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman – giurì bancario può chiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società che al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami all'Ombudsman – Giurì bancario priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.